

Giudice di Pace di Salerno - Montecorvino Rovella - 24 aprile 2007 - Gdp Turco - XXXX c. Ufficio Territoriale del Governo

Art. 180 cod. strad. comma 8 - mancata comunicazione dati - locus commissi delicti - domicilio del presunto trasgressore

Art. 180 cod. strad. comma 8 - mancata comunicazione dati - comunicazione negativa - insussistenza dell'illecito

Per la violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati del trasgressore ex art. 180 comma 8 cod. strad. il giudice territorialmente competente è il giudice di pace del luogo di domicilio del presunto trasgressore.

La violazione di cui all'art. 180 comma 8 cod. strad. è integrata nell'ipotesi di contegno disinteressato da parte del proprietario del veicolo, non potendosi al contrario ritenersi sussistente la violazione nel caso in cui l'interessato abbia comunque effettuato una comunicazione seppur negativa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - xxxxx, come rapp.to e difeso, con ricorso depositato in data 20.12.06, proponeva opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione n. 5826/06 notificata il 22.11.06, dall'Ufficio Territoriale di Governo di XXXXX emessa a seguito del verbale di contestazione n. 198/VI della Polizia Locale di Villa XXXXXX che gli aveva contestato la contravvenzione dell'art. 180-8 cds per omessa comunicazione del nominativo e dati personali del conducente al momento della commessa violazione.

L'obbligo inerente conseguiva al verbale n. 2096/ATX/2005 del 14.11.05 elevato al ricorrente per violazione dell'art. 142-8 cds in data 14.11.05.

Deduceva l'opponente che in data 25.01.06 aveva regolarmente versato la somma di € 155,90 inerente la sanzione pecuniaria comminatagli. Non aveva provveduto, invece, a comunicare le generalità del conducente per impossibilità di un ricordo preciso.

Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento del ricorso, e l'annullamento del verbale impugnato, con vittoria di spese e competenze.

Resisteva l'Ufficio Territoriale di Governo di XXXXX, in persona di delegato Vice Prefetto Aggiunto, che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.

La causa perveniva, all'udienza odierna, ed era decisa in base alla documentazione agli atti, con dispositivo letto in udienza e pubblicato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda é in parte fondata e pertanto deve essere parzialmente accolta.

Preliminarmente é opportuno affrontare la problematica relativa alla competenza territoriale considerando che la stessa può essere rilevata anche d'ufficio dal decidente indipendentemente da un'effettiva confutazione.

Seguendo infatti le indicazioni del giudice costituzionale é rilevabile d'ufficio l'incompetenza territoriale - ancorché in diversa fattispecie - al di

fuori dei casi previsti dall'art. 28 cpc può essere rilevata d'ufficio dal giudice (Cost., 3 novembre 2005, n. 410).

Ma nel caso che ci impegna il *locus commissi delicti* che rappresenta il generale criterio devolutivo in favore del giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione (cfr. art. 22 L. 689/821 e Cass. Sez. I, sentenza n. 27065 del 07/12/2005) nel caso di specie non può essere applicato, per ragioni sostanziali e formali.

In ordine alle prime è evidente, senza particolari sforzi interpretativi, ritenere che la sede della contravvenzione dell'art. 180-8 cds – relativa alla omessa comunicazione dell'effettivo trasgressore – vada individuata nel domicilio dell'asserito trasgressore. Il che è confermato anche sul piano dispositivo dalla nota prot. M/2413/28 del 14.02.07 promanata dal Ministero dell'Interno a tutte le prefetture con la quale si puntualizza che " [...] *al fine di fondare la competenza del Prefetto e/o del Giudice di Pace cui proporre ricorso avverso la condotta omissiva tenuta successivamente alla violazione contestata, il luogo della sommissione di quest'ultima non possa assumere alcun rilievo e che debba, piuttosto, farsi riferimento al luogo di residenza dell'interessato [...] rilevando, nel concreto che "[...] la mancata comunicazione delle generalità del trasgressore, di cui al combinato disposto dell'art. 126 bis comma 2 e dell'art. 180, comma 8 cds concretizza, senza dubbio alcuno, una condotta illecita di natura omissiva, che può essere realizzata, come tale, [...] nella] località [in cui gli verrà] notificata la richiesta di informazioni [...]"*.

Radicata la propria competenza *ratione loci*, ed entrando nel merito, si osserva che in effetti nessuna giustificazione può effettivamente addurre il ricorrente in ordine all'anzidetta omissione, che va considerata totale, vale a dire non ha riguardato solo il nominativo del trasgressore ma la stessa risposta in quanto tale, anche se negativa.

La differenza non è di poco conto - e non solo sul piano dell'elemento psicologico - in quanto l'assenza di qualsiasi riscontro integra, ineluttabilmente, la sussistenza dell'illecito, mentre in caso di comunicazione negativa, validamente giustificata, può comportare un esito differente.

In effetti, non è nuovo l'orientamento che sostiene che la comunicazione negativa, nella quale si segnala, plausibilmente, l'impossibilità di ricordare la persona del conducente del veicolo colto in violazione, soddisfa l'obbligo previsto dalla normativa e in particolare dall'articolo 180 del decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

Tanto sia in base al principio generale della non coercibilità delle cose impossibili ("*ad impossibilia nemo tenetur*") sia a quella della responsabilità personale dell'illecito (quantunque depenalizzato).

Ma nel caso di cui trattasi, il ricorrente non ha ritenuto di corrispondere all'obbligo di legge, Né può ritenersi una manifestazione di "autoindicazione" – valutabile sul piano soggettivo - l'aver provveduto al pagamento della prioritaria sanzione, in quanto con l'odierno ricorso si sostiene un vuoto di memoria. Per quel che concerne l'obbligo di individuare e comunicare il trasgressore ad opera del proprietario del veicolo, l'art. 126 bis cds al 2° comma prevede che: "*L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende*

definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro 30 giorni dalla richiesta, all'organo di Polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.

Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede.

Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8 [...]."

Nella realtà, non può applicarsi la sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo in quanto essa è prevista solo a carico del trasgressore effettivo, rilevata l'illegittimità costituzionale dell'art. 126 bis cds (Corte Costituzionale del 24.01.05 n. 27). Né la sanzione ex art. 180 cds che – come è noto – corrisponde a livello ontologico al reato di cui all'art. 650 cpp che punisce il comportamento di chi non collabora con le Istituzioni.

Cionondimeno, la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180 potrà applicarsi nel caso in cui il proprietario non ritenga ottemperare all'invito dell'Autorità di presentarsi per fornire informazioni. In altri termini, solo nel caso di un contegno di arrogante disinteresse.

Ne discende, a parere del decidente, che al proprietario che dichiara e tempestivamente comunica di non poter risalire all'effettivo conducente non potrà legittimamente applicarsi la sanzione prevista dal detto art. 180 cds.

Sul caso è incontrovertito che il XXXXXX non abbia provveduto, nei 30 giorni previsti, a comunicare alla Polizia Municipale di XXXXX l'impossibilità di individuare il contravventore, con ciò violando il disposto di cui al comma 8 dell'art. 180 della L. 285/92.

Non è però condivisibile l'entità pecuniaria della sanzione, atteso che la sua entità può variare da € 343,35 e € 1376,55, che non sussistano ipotesi reiterative ovvero di recidiva specifica e che non è dato comprendere (né è stato motivato) perché non si è ritenuto applicare al minimo l'afflizione patrimoniale.

Per tutto quanto argomentato, si ritiene pertanto equo annullare la sanzione accessoria della decurtazione di 2 punti dalla patente del proprietario – odierno ricorrente – e ridimensionare la sanzione per riportarla ad € 343,35 corrispondenti al minimo e restituendo al ricorrente le opportunità del pagamento in misura ridotta.

Le spese sono da compensare del tutto per la particolarità del caso e la giurisprudenza non univoca.

P.Q.M.

Il GdP di Montecorvino Rovella nel Distretto della Corte di Appello di Salerno definitivamente ed equitativamente pronunciando sul ricorso proposto da XXXX contro l'Ufficio Territoriale di Governo di XXXXX, ogni contraria istanza e deduzione disattese, così provvede:

- accoglie in parte il ricorso e annulla la sanzione nella parte concernente la sanzione accessoria di 2 punti dalla patente;
- riduce la sanzione pecuniaria al minimo consentito, corrispondente ad € 343,35;
- compensa le spese;
- dichiara la decisione esecutiva.

Montecorvino Rovella, 24 Aprile 2007